

29.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	616	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	609
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) ..	616	(Ordini del giorno) .....	612
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) .....	615	<b>Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 1994</b> .....	615
<b>Disegno di legge di conversione n. 642:</b>		<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Annunzio) .....	615
(Articolo unico) .....	595	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	615
(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	595	<b>Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b>	
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	598	(Annunzio) .....	616

**N.B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1994, N. 332, RECANTE NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI IN SOCIETÀ PER AZIONI (642)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI***All'articolo 1:*

*al comma 5, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro »; dopo la parola: « artigianato » sono inserite le seguenti: « per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, »; le parole: « può affidare » sono sostituite dalle seguenti: « possono affidare »; e dopo le parole: « nonché a singoli professionisti » sono inserite le seguenti: « iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge »;*

*al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi »;*

*al comma 7, le parole: « per la dismissione delle partecipazioni degli enti » sono sostituite dalle seguenti: « di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « , che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti »;*

*dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

*« 7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.*

*7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata" ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale »;*

al comma 1, lettera a), le parole: « anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 »;

al comma 1, lettera b), al primo periodo, le parole: « all'articolo 7 comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale »; al secondo periodo, le parole: « all'articolo 7, comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992 »; e al quarto periodo la parola: « nulli » è sostituita dalle seguenti: « inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate

con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « di azioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, nelle società di cui al presente articolo, conclusi precedentemente alla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, o in società terze, qualora in questa seconda ipotesi tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate »;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 2, e » sono soppresse; e le parole: « per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 » sono sostituite dalle seguenti: « effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3 »; e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non prima di trenta giorni di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare, e le liste di

amministratori presentate; tali liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza ».

*All'articolo 5:*

*il comma 2 è soppresso;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-bis del codice civile »;

*al comma 5, dopo le parole: « sono disciplinate » sono inserite le seguenti: « , ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, ».*

*All'articolo 7, al comma 1, lettera b), capoverso 4, la parola: « nullità » è sostituita dalla seguente: « inefficacia ».*

*All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3, le parole: « di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « non contestualmente ».*

*All'articolo 10, al comma 1, lettera c), le parole: « di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati ».*

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

« ART. 13. — (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette alle Camere una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

*a) i proventi lordi;*

*b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;*

*c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;*

*d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione ».*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

*(Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici).*

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse in società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo



fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni degli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi.

## ARTICOLO 2.

### *(Poteri speciali).*

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per

settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Ai fini del rilascio del gradimento la CONSOB informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base all'articolo 7, comma 1, lettera b). Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono nulli;

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLO 3.

*(Altre clausole statutarie).*

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dell'articolo 2, e del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

#### ARTICOLO 4.

*(Voto di lista).*

1. Le società di cui all'articolo 2 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite

stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Nelle società di cui al presente articolo un rappresentante del collegio sindacale è riservato alle liste di minoranza.

#### ARTICOLO 5.

##### *(Disposizioni relative alle assemblee di società).*

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-bis del codice civile.

2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-bis, comma secondo, nonché in quelle di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

## ARTICOLO 6.

*(Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216).*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico. »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo. ».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

« ART. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire. ».

## ARTICOLO 7.

*(Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149).*

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta. »;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di

cui due economici. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio. »;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB. ».

#### ARTICOLO 8.

*(Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto).*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di concerto ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

#### ARTICOLO 9.

*(Pagamento rateale).*

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della CONSOB 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la CONSOB emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

#### ARTICOLO 10.

##### *(Operazioni societarie).*

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10 per cento della tariffa;

*b)* nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

*c)* nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

*d)* il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

*e)* alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

#### ARTICOLO 11.

*(Trasferimento dei contratti).*

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 12.

*(Competenze della Direzione generale del tesoro).*

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.



2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato. ».

3. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire quindici posti di funzionario della ottava qualifica funzionale e cinque posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi pubblici per titoli ed esami.

4. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 3, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi pubblici per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 13.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Agli oneri relativi alle operazioni di cessione perfezionate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovuti alla data del regolamento delle suddette operazioni purché

effettuato entro tale termine, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto di detti oneri.

4. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

5. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.

#### ARTICOLO 14.

*(Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali).*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

#### ARTICOLO 15.

*(Indennità da corrispondere ai membri del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).*

1. Ai componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, che non siano impiegati civili dello Stato, è corrisposta, con decorrenza dalla data di rispettiva nomina e fino ad esaurimento dell'incarico, una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4460 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

#### ARTICOLO 16.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 1.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 7, dopo le parole:* con proprio decreto *inserire le seguenti:* emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

1. 5.

Ballaman.

*Al comma 7, dopo le parole:* con proprio decreto *inserire le seguenti:* e previa l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 2.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 7, dopo le parole:* con proprio decreto *inserire le seguenti:* e previa informativa alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 3.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 7, sopprimere le parole da:* nonché per l'utilizzo *fino alla fine del comma.*

1. 4.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato di cui all'articolo 1 sono subordinate, per quanto concerne le imprese che esercitano servizi pubblici, all'istituzione della relativa agenzia per la regolazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti.

1. 01.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Turci, Visco, Agostini.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.

1. 02.

La Commissione.

ART. 2.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da:* Tra le società *fino a:* quelle nei cui

statuti *con le seguenti*: Negli statuti di tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi.

## 2. 1.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: di uno o più dei seguenti poteri con le seguenti: dei seguenti poteri.*

## 2. 3.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato inserire le seguenti: , e per quanto concerne la società STET anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,.*

## 2. 2.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: oggetto sociale, inserire le seguenti: di accordi tecnologici ed economico-commerciali di rilevanza strategica per lo sviluppo della società stessa.*

## 2. 4.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 3, dopo le parole: nel settore inserire le seguenti: del credito,.*

## 2. 5.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

## 3. 1.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole: al cinque per cento con le seguenti: al tre per cento.*

## 3. 2.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nelle società di cui al presente articolo fino a: in questa seconda ipotesi con le seguenti: in relazione a società terze, qualora.*

## 3. 6.

La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della introduzione del limite massimo di possesso azionario di cui al presente comma viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.*

## 3. 3.

Garavini, Carazzi, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Pistone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal limite massimo di possesso azionario di cui al presente comma sono escluse le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici.*

## 3. 4.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.*

3. 5.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

ART. 4.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , e le liste di amministratori fino a: nell'assemblea ordinaria con le seguenti: ; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno 20 giorni e 10 giorni prima dell'adunanza.*

4. 3.

La Commissione.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: alle liste di minoranza fino alla fine del periodo con le seguenti: la rappresentanza delle liste nel Consiglio d'amministrazione è determinata in maniera proporzionale ai voti riportati. In ogni caso due rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione sono riservati alle liste di minoranza che raggiungano il tre per cento dei voti espressi, uno dei quali per le liste dei dipendenti soci e l'altro per le liste dei piccoli azionisti.*

4. 2.

Garavini, Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. È ammesso il voto per corrispondenza, con osservanza delle modalità e delle caratteristiche che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite

la Banca d'Italia e la CONSOB. Con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da inviare alle competenti Commissioni parlamentari ai fini della sua esecutività entro i successivi venti giorni, vengono disciplinati la possibilità e i limiti entro i quali soggetti finanziari o di investimento collettivo possono raccogliere deleghe di voto da parte dei soci delle società di cui al comma 1. Con lo stesso decreto viene introdotto un particolare regime informativo a carico delle società, indicate nel presente articolo, nei confronti dei soci e del pubblico.

4. 1.

Garavini, Carazzi, Guerra, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

ART. 5.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. La convocazione dell'assemblea effettuata mediante comunicazione al pubblico deve contenere l'elenco e la materia delle delibere che dovranno essere assunte in assemblea.

5. 1.

Carazzi, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Le associazioni di piccoli azionisti e dei dipendenti soci la cui avvenuta costituzione sia stata comunicata alla CONSOB, possono effettuare la raccolta delle deleghe per corrispondenza anche superando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.

5. 2.

Garavini, Muzio.

ART. 8.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano a qualsiasi forma di concerta-

zione, accordo, consultazione sopravvenuti in ordine alla gestione di azioni acquistate ai sensi del predetto comma 1. La CONSOB può richiedere ogni dato, notizia o informazione ai fini della individuazione dei patti, delle concertazioni, degli accordi e delle consultazioni di cui all'articolo 7.

8. 1.

Garavini, Carazzi, Guerra, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

ART. 13.

*Al comma 2, dopo le parole: Ministro del tesoro, aggiungere le seguenti: a far data dal 31 maggio 1994.*

13. 1.

La Commissione.

ART. 15.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute con le seguenti: una indennità trimestrale, maggiorata per i non residenti in Roma del rimborso forfetario delle spese sostenute.*

15. 1.

Garra.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

in una fase di accelerata trasformazione delle tecnologie legate alle produzioni elettromeccaniche, delle telecomunicazioni e dei servizi informatici, la privatizzazione di ENEL e STET deve essere considerata con estrema attenzione per non privare il Paese di strumenti importanti per le politiche industriali dei settori citati;

per quanto attiene in particolare all'ENEL, le scelte relative agli impianti di generazione, di trasmissione e distribu-

zione dell'energia hanno effetti significativi sulle scelte di politica energetica, ma anche di impatto sanitario e ambientale;

impegna il Governo

a presentare alle Commissioni parlamentari di merito, in tempi brevi, prima di procedere a modificare gli assetti proprietari dei citati settori, due distinti rapporti relativi alle loro prospettive di sviluppo e alle scelte strategiche che si intendono operare anche in riferimento ai comparti industriali coinvolti e alle problematiche ambientali conseguenti.

9/642/1

Mattioli, Malvestito, Barra, Campatelli, Ballaman, Turci, Valensise, Garavini.

La Camera,

premessi che l'adozione del voto di lista per l'elezione degli amministratori e la conservazione di quorum assembleari significativi anche in terza convocazione non rendono sufficientemente garantita la partecipazione dei soci e la dialettica all'interno delle società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati;

ritiene a tal fine necessario che venga disciplinato il problema della rappresentanza in assemblea consentendo il superamento dei limiti al rilascio delle procure sancito dall'articolo 2372, quarto e quinto comma del codice civile, dettando precise regole che evitino il contrasto di volontà fra rappresentato e rappresentante, diano trasparenza e specificità alla procura ed escludano conflitti di interesse, diretti od indiretti, fra rappresentante e società,

impegna il Governo

a concorrere, con urgenza, con proprie iniziative legislative alla soluzione di tale problema.

9/642/2

Pinza, Castellazzi, Paleari, Trinca, Barra, Turci, Pistone.

*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valedoli  
nella seduta del 7 luglio 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Bassi Lagostena, Bergamo, Bordon, Burani Procaccini, Cascio, Costa, Ferrara, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Iotti, Lo Jucco, Marano, Matteoli, Matranga, Mazzetto, Mazzone, Meo Zilio, Mitolo, Nania, Parlato, Pisanu, Provera, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Tremaglia, Turrone, Urbani.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CACCAVALE ed altri: « Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco » (861);

SCIACCA ed altri: « Norme per la conservazione degli alloggi assegnati ai dipendenti dello Stato dagli Istituti autonomi case popolari in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52 » (862);

BECCHETTI: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » (863);

BECCHETTI: « Nuove norme in materia di usi civici » (864);

ROSITANI: « Norme per la realizzazione del collegamento ferroviario "Ferrovia dei due mari" Ascoli-Antròdoco-Rieti-Roma » (865);

VINCENZO BASILE ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri » (866);

GALDELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 2424 e 2428 del codice civile, in materia di pubblicità dei trasferimenti di risorse dello Stato alle imprese » (867).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 6 luglio 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

NAPOLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione femminile in Italia » (doc. XXII, n. 7).

Sarà stampata e distribuita.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante di-

sposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale » (508).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° luglio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), per gli esercizi 1991 e 1992 (doc. XV, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei

servizi pubblici essenziali, in data 4 luglio 1994 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia della delibera adottata dalla Commissione stessa nella riunione del 23 giugno 1994 riguardante « Proposta settore aereo ».

La predetta delibera sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.